



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
 Provincia Barletta - Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1581/2013

5° SETTORE: Polizia Municipale - Polizia Amministrativa

DETERMINAZIONE N70 DEL 30.12.2013

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per la fornitura di prestazioni di servizio relative alla manutenzione della segnaletica stradale - Impegno spesa CIG Z510D1FD67

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.
 Richiamata la retroestesa, pari data e oggetto della presente.

D E T E R M I N A

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.
 Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Uffici: Segreteria V Settore Polizia Municipale e Vigilanza Amm.



IL DIRIGENTE
Ing. Sabino GERMINARIO

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

MP 29/2013



IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
Dott. Giuseppe Di Biase

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____
 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Donato Fasanelli



CITTÀ DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Barletta – Andria – Trani

SETTORE: VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per la fornitura di prestazioni di servizio relative alla manutenzione della segnaletica stradale – Impegno spesa. CIG Z510D1FD67

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Propone l'adozione della seguente determinazione

Premesso che:

- Il Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163, rubricato *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, stabilisce all'art. 125, comma 11, ultimo periodo che: *“Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto (ndr all'operatore economico) da parte del responsabile del procedimento”*.
- Il DLgs 30 aprile 1992 n. 285, noto come Codice della Strada, all'art. 14, comma 1, lettera c) rubricato: *“Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”* stabilisce che *“Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”*.
- Il DLgs. 30 aprile 1992 n. 285, noto come Codice della Strada, all'art. 37 lettera b) e c), stabilisce che: *“L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico: b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali; c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;*
- Secondo lo stare decisis della giurisprudenza l'inosservanza dell'obbligo di posa dei segnali e della relativa manutenzione comporta a carico della P.A. l'affermazione di responsabilità diretta e/o concorrente (ex art. 2043 c.c. e 2051 c.c.) in ordine ai sinistri stradale accorsi (cfr multis Giudice di pace Bologna, 01/03/2000);
- Il Ministero dei Lavori Pubblici, con propria direttiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2002, rubricata: *“Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e manutenzione”* individua in capo agli Enti proprietari delle strade l'obbligo di manutenzione e apposizione della segnaletica stradale;
- tali prestazioni si connotano per il carattere d'urgenza atteso il bene giuridico tutelato (sicurezza stradale);

Considerato che

- con Determinazione Dirigenziale n. 149 del 31 dicembre 2012, rubricata *“Autorizzazione a contrarre per la fornitura di beni relativi al miglioramento della circolazione stradale”* questa stazione appaltante ha individuato e affidato all'operatore economico *“2M Di Michele MARZULLI”* con sede legale in via Cagnazzi 55/A2, Bari (P.IVA 06493220724 – C.F. MRZMHL64R04A662E) la manutenzione annuale delle

lanterne semaforiche nel centro abitato di Canosa di Puglia. Si precisa che la suddetta società veniva individuata con affidamento diretto per le seguenti modalità:

- Valore dell'appalto inferiore a €40.000,00 ex art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 (rectius l'affidamento era pari a 4.365,00 €);
- Facoltà per la stazione appaltante di far valere le garanzie ex artt. 1512 e 1667 c.c. in danno dell'operatore economico in caso di cattivo funzionamento delle lanterne semaforiche installate;

- con Determinazione Dirigenziale n. 149 del 31 dicembre 2012, rubricata "Autorizzazione a contrarre per la fornitura di beni relativi al miglioramento della circolazione stradale" questa stazione appaltante ha individuato e affidato all'operatore economico "Soccorso stradale di Antonio Rizzi, P.I. 04397410723, con sede a Contrada Carruba, 70032 – Bitonto" la realizzazione di interventi di miglioramento della sicurezza stradale pedonale; Si precisa che la suddetta società veniva individuata con affidamento diretto per le seguenti modalità:

- Valore dell'appalto inferiore a €40.000,00 ex art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 (rectius l'affidamento era pari a 4.365,00 €);

- con Determinazione Dirigenziale n. del dicembre 2012 rubricata "Autorizzazione a contrarre con la "PILOMAT S.r.l.", Via Zanica 17/P, c.a.p. 24050 Grossobbio (Bg), per l'affidamento della fornitura di prestazioni di servizio relativi alla segnaletica stradale." Si precisa che la suddetta società veniva individuata con affidamento diretto per le seguenti modalità:

- Valore dell'appalto inferiore a €40.000,00 ex art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 (rectius l'affidamento era pari a 4.365,00 €);
- Facoltà per la stazione appaltante di far valere le garanzie ex artt. 1512 e 1667 c.c. c.c. in danno dell'operatore economico in caso di cattivo funzionamento dei dissuasori mobili installati;

Dato atto che

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 24 settembre 2013, relativa alle destinazioni dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie in attuazione degli art. 142 e 208 del D.Lgs. 285/1992, il Governo Locale ha prevista apposito capitolo n. 469.00, rubricato "Manutenzione della segnaletica stradale" per il potenziamento e miglioramento della circolazione stradale

- ad oggi sono disponibili sul capitolo 469.00, pag 2013, €10.000,00 per le finalità suddette;

- il Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., rubricato "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", stabilisce all'art. 125, comma 11, ultimo periodo che: "*Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto (ndr all'operatore economico) da parte del responsabile del procedimento*".

- la somma prevista nel corrente esercizio finanziario permette di utilizzare l'istituto giuridico dell'affidamento diretto di cui all'art. 125, comma 11, D.Lgs. 263/2006 poiché inferiore ai 40.000 euro;

Atteso che

- la manutenzione e alcune installazioni delle intersezioni semaforizzate presenti nel centro abitato di Canosa di Puglia sono state -con proficuità per questo Ente- effettuati dalla "2M Di Michele MARZULLI" con sede legale in via Cagnazzi 55/A2, Bari (P.IVA 06493220724 – C.F. MRZMHL64R04A662E), la quale interrogata ha confermato la volontà di effettuare nuove e diverse prestazioni dalle precedenti;

- la manutenzione e il miglioramento della sicurezza pedonale degli attraversamenti pedonali presenti nel centro abitato di Canosa di Puglia sono stati - con proficuità per questo Ente - effettuati dalla ditta "Soccorso stradale di Antonio Rizzi P.I. 04397410723, con sede a Contrada Carruba, 70032 – Bitonto";

- la manutenzione e il miglioramento dei dissuasori mobili presenti nel centro abitato di Canosa di Puglia sono stati - con proficuità per questo Ente - effettuati dalla ditta "PILOMAT S.r.l.", Via Zanica 17/P, c.a.p. 24050 Grossobbio (Bg),;

- per i motivi in narrativa appare opportuno affidare direttamente le prestazioni d'investimento e miglioramento della circolazione stradale alle seguenti ditte:

- 2M Di Michele MARZULLI" con sede legale in via Cagnazzi 55/A2, Bari (P.IVA 06493220724 - C.F. MRZMHL64R04A662E), per la somma di €4.500,00 iva compresa;
- "Soccorso stradale di Antonio Rizzi P.I. 04397410723, con sede a Contrada Carruba, 70032 - Bitonto per €500,00";
- PILOMAT S.r.l.", Via Zanica 17/P, c.a.p. 24050 Grossobbio (Bg),, per la somma di €5.000,00 iva compresa;

Richiamata

- La Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2002, rubricata: "Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e manutenzione" che impone a carico degli Enti proprietari delle strade l'obbligo ex lege di mantenere e apporre la segnaletica stradale. Si rinvia a tal proposito ai punti seguenti della direttiva:

- **2.6 Obblighi e competenze relativi alle funzioni di gestione della strada:** *Sulla base delle puntuali disposizioni di legge in materia di responsabilità, tutti gli Enti proprietari delle strade sono tenuti alla massima cura nel mantenimento della segnaletica stradale ed al controllo della sua efficienza, insieme alle altre condizioni di buona gestione. ... Omissis ... Siffatta responsabilità è comunque riconducibile al predetto Ente se la insufficiente segnaletica induce l'utente a comportamenti scorretti che non avrebbe tenuto in presenza di segnaletica idonea. La carenza dei segnali stradali, la loro irregolare apposizione, nonché l'insufficiente stato di manutenzione comportano inevitabilmente responsabilità sia per la Pubblica Amministrazione che per i funzionari preposti allo specifico settore.*
- **2.7 Le responsabilità degli Enti proprietari della strada in materia di manutenzione e apposizione della segnaletica.** *In materia di circolazione stradale, fuori dei casi espressamente disciplinati da norme imperative, la P. A. ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove sia necessario od opportuno apporre segnali di pericolo. Tale potere però incontra un limite nel dovere del neminem laedere (art. 2043 Cod. Civ.), e nel relativo potere dell'Autorità Giudiziaria di accertare l'esistenza obiettiva di pericolo o di insidie della strada, dovuti a condotta colposa omissiva o commissiva dell'ente proprietario e l'eventuale nesso di 12 causalità tra tale condotta e i danni subiti dagli utenti (Cass. civ., Sez. III, 6.4.1982, n. 2131). Il mancato ripristino di un segnale stradale che impone un obbligo o un divieto regolarmente stabiliti con apposito provvedimento amministrativo (artt. 6 e 7 cod. str.) può dare luogo a responsabilità a carico di amministratori e dipendenti dell'Ente, sia di carattere penale per lesioni riportate dalle vittime dell'incidente verificatosi e sia di natura civile; nel qual caso la responsabilità fa carico in via solidale ad ambedue i suddetti soggetti. Ne consegue che agli Enti proprietari spetta l'obbligo di controllare la presenza e l'efficienza dei segnali e di disporre il ripristino di quelli rimossi (art. 38, comma 7, cod. str.).*

Visti:

- il DLgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;
- Il DLgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 125, comma 11, ultimo ;
- Il DLgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 14, comma 1, lettera c);
- gli artt. 1175, 1218, 1219, 1223, 1453 c.c.;
- Il D.P.R. 384 del 20/08/2001
- Lo Statuto Comunale ed, in particolare, quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti;

Tanto premesso

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Esaminata la proposta del responsabile del procedimento

DETERMINA

1. Di incaricare la società:

- 2M Di Michele MARZULLI" con sede legale in via Cagnazzi 55/A2, Bari (P.IVA 06493220724 – C.F. MRZMHL64R04A662E), di fornire prestazioni relative al miglioramento della circolazione stradale per un costo onnicomprensivo per la somma di €. 4.356,00 iva compresa;
- Soccorso stradale di Antonio Rizzi P.I. 04397410723, con sede a Contrada Carruba, 70032 – Bitonto di fornire prestazioni relative al miglioramento della circolazione stradale per un costo onnicomprensivo pari ad €.1.000,00";
- PILOMAT S.r.l.", Via Zanica 17/P, c.a.p. 24050 Grossobbio (Bg), di fornire prestazioni relative al miglioramento della circolazione stradale per un costo onnicomprensivo di €.5.000,00 iva compresa;

2. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente la prestazione di servizi di cui all'oggetto;
- l'oggetto dei contratti è la fornitura di prestazioni di servizi e forniture relative al miglioramento della circolazione stradale;
- le clausole essenziali sono le "Modalità di esecuzione del contratto": l'esecuzione dei lavori è un obbligo di risultati che vincola il l'operatore economico alla corretta esecuzione della prestazione.
- i contratti saranno definiti a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio,
- la modalità di scelta dei contraenti è quella dell'affidamento diretto, ex art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006;

3. Di impegnare la ripetuta spesa di € 10.000.00 sul capitolo 469.00, rubricato "Manutenzione della segnaletica stradale", della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso, così come di seguito precisato:

- €.4.500,00 iva compresa a favore della ditta 2M Di Michele MARZULLI" con sede legale in via Cagnazzi 55/A2, Bari (P.IVA 06493220724 – C.F. MRZMHL64R04A662E);
- €.500,00 iva compresa a favore della ditta Soccorso stradale di Antonio Rizzi P.I. 04397410723, con sede a Contrada Carruba, 70032 – Bitonto;
- €.5.000,00 iva compresa a favore della società PILOMAT S.r.l.", Via Zanica 17/P, c.a.p. 24050 Grossobbio (Bg), di fornire prestazioni relative al miglioramento della circolazione stradale per un costo onnicomprensivo di
-

4. Di definire l'accordo con i suddetti operatori economici mediante mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;

5. Di precisare che si procederà alla liquidazione delle prestazioni rese dai due operatori economici su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Francesco CAPOGNA